

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Finalità.....	3
Art. 3 - Ambito di applicazione. Integrazioni.....	3
Art. 4 - Destinatari.....	3
Art. 5 - Indicatore della Situazione economica equivalente.....	4
CAPO II - Procedimento di accesso alle prestazioni sociali agevolate.....	4
Art. 6 - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).	4
Art. 7 - Situazione economica	4
Art. 8 - Nucleo familiare	5
Art. 9 - Istruttoria del procedimento.....	5
Art. 10 - Provvedimento finale. Attestazione ISEE.....	5
CAPO III - Ausili economici straordinari ai nuclei familiari in temporanea difficoltà...5	5
Art. 11 - Ausili economici straordinari.....	5
Art. 12 - Requisiti per l'accesso.....	6
Art. 13 - Istanza	6
Art. 14 – Istruttoria	6
Art. 15 - Erogazione e liquidazione del contributo.....	7
CAPO IV - MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI AUTODICHIARAZIONI.....	7
Art. 16 - Tipologie di controllo	7
Art. 17 - Modalità del controllo	7
Art. 18 - Provvedimenti conseguenti a dichiarazioni mendaci.....	8
CAPO V - Disposizioni finali	8
Art. 19 - Tutela dei dati personali.	8
Art. 20 - Forme di pubblicità.....	8
Art. 22 - Entrata in vigore	9
ALLEGATO A) - PROSPETTO ESPLICATIVO DI CALCOLO DELL'ISEE.....	10
ALLEGATO B) - MODELLO DI DOMANDA PER RICHIESTA DI AUSILIO ECONOMICO STRAORDINARIO	15

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Castellazzo Bormida, ai sensi del D. Lgs. n. 109/1998 e s.m.i.
- 2) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni che vengono erogate dal Comune di Castellazzo Bormida sotto forma di agevolazioni tributarie, riduzione di costi dei servizi pubblici a domanda individuale ovvero ausili economici diretti, la cui erogazione è collegata alla valutazione della situazione economica del richiedente, calcolata applicando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 2 – Finalità

- 1) Le prestazioni sociali agevolate individuate nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale comunale secondo i principi di solidarietà, favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione.
- 2) Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere residuale ed integrativo e non rappresentano interventi volti al sostegno del reddito familiare, la cui gestione rimane di esclusiva spettanza dell'Ente al quale sono state delegate le funzioni socio-assistenziali (C.I.S.S.A.C.A). A tale proposito, qualora ne ravvisi la necessità in relazione a situazioni particolarmente svantaggiate dei soggetti richiedenti, il responsabile servizi alla persona del Comune di Castellazzo Bormida trasmetterà al C.I.S.S.A.C.A. una relazione conoscitiva, segnalando le criticità di carattere sociale emerse nel corso dell'istruttoria del procedimento.

Art. 3 - Ambito di applicazione. Integrazioni.

- 1) Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti:
 1. riduzione della TARSU;
 2. rimborso delle spese sanitarie;
 3. riduzione del costo del servizio mensa scolastica ;
 4. ausili economici straordinari a nuclei familiari in temporanea difficoltà.
- 2) Le norme del presente regolamento contengono prescrizioni di carattere generale sulle modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, e vanno ad integrare ogni altra disposizione regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie o tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti, calcolata applicando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 4 - Destinatari

- 1) Possono beneficiare delle prestazioni sociali agevolate i soggetti residenti nel Comune di Castellazzo Bormida, che abbiano un ISEE non superiore all'importo che a tal fine è determinato annualmente e con effetto dal 1° gennaio, dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 5 - Indicatore della Situazione economica equivalente.

- 1) Per indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si intende il rapporto tra la Situazione economica complessiva del richiedente la prestazione (ISE) ed il parametro previsto nella scala di equivalenza determinata con apposito D.P.C.M. (SE), che sarà diversificato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la seguente formula:

$$\text{ISEE} = \text{ISE} / \text{S.E.}$$

- 2) Le modalità di calcolo dell' ISEE sono contenute nel prospetto esplicativo per il calcolo dell' I.S.E.E., allegato sub lett. A) al presente regolamento.

CAPO II - PROCEDIMENTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 6 - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

- 1) Al fine di ottenere l'attestazione ISEE da allegare alla richiesta di prestazione sociale agevolata, i richiedenti dovranno compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), cioè un' istanza redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 ed indirizzata al responsabile servizi alla persona del Comune di Castellazzo Bormida.
- 2) La D.S.U. dovrà essere conforme allo schema ministeriale, adottato con D.P.C.M. 18 maggio 2001.
- 3) La dichiarazione sostitutiva è unica per tutto il nucleo familiare ed ha validità annuale decorrente dal momento della sottoscrizione.
- 4) La D.S.U. contiene informazioni sul nucleo familiare del richiedente e sulla situazione economica di tale nucleo.
- 5) All'istanza, compilata secondo le prescrizioni di cui ai commi precedenti, il richiedente dovrà allegare autodichiarazione, nella quale dichiarerà:
 - a) di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione della prestazione l' Ente erogatore eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
 - b) di impegnarsi a comunicare all'Ufficio che riceve l'istanza eventuali variazioni in corso d'anno della situazione economica e della composizione del nucleo familiare.

Art. 7 - Situazione economica

- 1) L'accesso da parte degli utenti alle prestazioni sociali agevolate si fonda sul principio di progressività, in ragione della capacità economica dei soggetti e dei componenti il nucleo familiare.
- 2) La situazione economica è valutata prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini IRPEF ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'intero nucleo, applicando le modalità di calcolo previste dal D.lgs. n. 109/1998 e s.m.i , contenute nel prospetto esplicativo di calcolo allegato sub lett. A) al presente regolamento.

Art. 8 - Nucleo familiare

- 1) Al fine dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate si considerano componenti dello stesso nucleo familiare i soggetti la cui indicazione analitica è contenuta nell'allegato A) del presente regolamento, alla voce "definizione di nucleo familiare".

Art. 9 - Istruttoria del procedimento

- 1) Le istanze sono istruite dal responsabile servizi alla persona, fatte salve le vigenti norme del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi circa la possibilità per il responsabile di servizio di individuazione del responsabile di procedimento fra le unità assegnate al servizio medesimo.
- 2) Si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. in ordine alla sospensione del termine di conclusione del procedimento, per una sola volta, per l'acquisizione di documentazione integrativa, nel caso in cui emergessero delle incompletezze e/ o omissioni nella dichiarazione presentata
- 3) Entro dieci giorni dalla presentazione della D.S.U. da parte del soggetto richiedente, il responsabile servizi alla persona provvede all'inserimento dei dati autodichiarati nel sito internet dell'INPS, seguendo la procedura informatica prescritta dall' Istituto di Previdenza.
- 4) Il calcolo della situazione economica del richiedente (ISEE) avviene automaticamente, con applicazione dei parametri di calcolo indicati nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 10 - Provvedimento finale. Attestazione ISEE

- 1) A conclusione dell'istruttoria di cui al precedente art. 9, il responsabile dei servizi alla persona sottoscriverà l'attestazione ISEE contestualmente al rilascio dal sito internet dell' INPS.
- 2) L'attestazione di cui sopra dovrà essere allegata all'istanza intesa all'ottenimento di una o più delle prestazioni sociali agevolate elencate nell'art 3 comma 1 e dovrà essere presentata con le modalità e nei termini stabiliti dal Servizio cui è attribuita la competenza del procedimento per il quale si rende necessaria la valutazione della condizione economica del richiedente.
- 3) Il richiedente la prestazione sociale agevolata potrà presentare un' attestazione ISEE rilasciata da un CAF o da altro Ente pubblico abilitato a riceverla. In tal caso il responsabile dei servizi alla persona si riserva di controllare che la dichiarazione sostitutiva sia stata compilata nel rispetto dei parametri contenuti nel presente regolamento, eventualmente con il reperimento d'ufficio e presso l'Ente erogatore delle informazioni da acquisire, senza alcun aggravio di procedimento per il soggetto richiedente.

CAPO III - AUSILI ECONOMICI STRAORDINARI AI NUCLEI FAMILIARI IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ

Art. 11 - Ausili economici straordinari

- 1) Si definisce ausilio economico straordinario, a norma dell'art. 3 presente regolamento, la prestazione sociale agevolata finalizzata a fare fronte a situazioni impreviste e non fronteggiabili nell'immediato con le risorse economiche del nucleo familiare stesso.

- 2) L'ausilio economico concesso è da considerarsi quale intervento "una tantum", atto a concorrere al superamento di una temporanea situazione di difficoltà economica dovuta ad un evento non prevedibile e non si configura quale sostegno al reddito familiare. Si richiama in proposito quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

Art. 12 - Requisiti per l'accesso

- 1) Costituiscono requisiti di accesso alla prestazione sociale agevolata degli ausili economici straordinari:
 - a) ISEE non superiore all'importo che a tal fine è determinato annualmente e con effetto dal 1° gennaio, dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione;
 - b) La richiesta di contributo economico deve essere motivata dall'esigenza di fare fronte ad una situazione imprevedibile, non altrimenti fronteggiabile con le ordinarie risorse economiche del nucleo familiare.

Art. 13 - Istanza

- 1) L'istanza di ausilio economico straordinario andrà compilata secondo il modello allegato sub lett. B) al presente regolamento, corredata dall'attestazione ISEE rilasciata secondo le norme procedurali di cui al capo II del presente regolamento

Art. 14 – Istruttoria

- 1) Il responsabile servizi alla persona istruirà l'istanza, compiendo tutti gli accertamenti necessari all'acclaramento delle condizioni di svantaggio sociale dichiarate nella richiesta di prestazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, anche della polizia municipale, mediante sopralluoghi volti ad accertare la situazione abitativa della persona richiedente.
- 2) Nel caso in cui il soggetto richiedente sia assistito dal servizio sociale dell'Ente gestore dei servizi socio.-assistenziali (C.I.S.S.A.C.A.), il responsabile provvederà a richiedere relazione informativa sulle condizioni sociali del richiedente.
- 3) Data la situazione di urgenza che costituisce presupposto per l'erogazione della prestazione, l'istruttoria dovrà concludersi nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di prestazione.
- 4) Si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. in ordine alla sospensione del termine di conclusione del procedimento, per una sola volta, per l'acquisizione di documentazione integrativa.
- 5) Entro il termine di cui al comma 3, il responsabile del servizio, qualora ritenga che sussistano i presupposti per l'erogazione dell'ausilio finanziario, provvederà a formulare apposita proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, suffragata da relazione istruttoria che rimarrà depositata agli atti d'ufficio.
- 6) Conclusa l'istruttoria e prima della sottoposizione della proposta deliberativa alla Giunta Comunale, qualora la richiesta non appaia meritevole di accoglimento, il Responsabile provvede ad informare l'istante in ordine al possibile mancato accoglimento dell'istanza, al fine di consentirgli l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 15 - Erogazione e liquidazione del contributo

- 1) La Giunta Comunale disporrà con apposita deliberazione la quantificazione e l'erogazione del contributo nei limiti dei fondi disponibili a bilancio.
- 2) La deliberazione della Giunta Comunale verrà adottata, di norma, entro il termine di cinque giorni dalla proposta del responsabile dei servizi alla persona.
- 3) Il responsabile dei servizi alla persona provvederà alla liquidazione del contributo un'unica soluzione, con apposita determinazione che costituirà il provvedimento finale del procedimento.
- 4) Si richiama quanto disposto nell'art. 2 comma 2 del presente regolamento in ordine alla possibilità, per il responsabile di servizio, di segnalare all'Ente gestore la situazione di criticità sociale in cui versa il soggetto richiedente.
- 5) Nel caso in cui il richiedente sia già seguito dai servizi sociali del C.I.S.S.A.C.A. la relazione istruttoria assumerà la veste di relazione informativa in ordine all'ausilio economico concesso.

CAPO IV - MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI AUTODICHIARAZIONI

Art. 16 - Tipologie di controllo

- 1) A norma di quanto previsto dalla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000), il Comune di Castellazzo Bormida, che si configura quale amministrazione procedente, è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti le prestazioni sociali agevolate.
- 2) I controlli sulle dichiarazioni sostitutive possono essere di due tipi: diretti ed indiretti.
- 3) Sono diretti i controlli effettuati dall'amministrazione procedente accedendo direttamente alle banche dati dell'amministrazione in cui è contenuto il dato da controllare (amministrazione certificante).
- 4) Sono indiretti i controlli che richiedono l'intervento dell'amministrazione certificante, ovvero di quella che detiene il dato da controllare, cui andrà indirizzata apposita richiesta di controllo.
- 5) Ove possibile, in relazione al grado di informatizzazione dell'amministrazione procedente e di quella certificante, verranno privilegiati i controlli diretti, con acquisizione del dato da controllare accedendo direttamente agli archivi informatizzati dell'amministrazione certificante.

Art. 17 - Modalità del controllo

- 1) Al fine di procedere ad effettuare controlli diretti, il responsabile dell'amministrazione procedente, individuato nel responsabile del servizio a cui fa riferimento la prestazione agevolata da erogare, provvederà ad accedere direttamente ai dati contenuti nelle banche dati dell'amministrazione certificante, nel rispetto dei sistemi di protezione dei dati eventualmente previsti dalle pubbliche amministrazioni ed in ottemperanza al principio di semplificazione amministrativa.
- 2) In ordine ai controlli indiretti, il responsabile dell'amministrazione procedente individuato nel responsabile del servizio a cui fa riferimento la prestazione agevolata da erogare, provvederà ad inoltrare richiesta di accesso alle certificazioni contenute nelle banche dati dell'amministrazione certificante adottando una delle seguenti modalità in ordine preferenziale:

- e-mail
 - fax
 - posta ordinaria
- 3) Ove possibile, saranno privilegiate le modalità di controllo informatico, al fine di abbreviare i termini necessari per l'acquisizione del dato e consentire risparmio di spesa all'amministrazione procedente.
 - 4) I controlli sulle DSU verranno attivati con cadenza trimestrale, a cura del responsabile del servizio a cui fa riferimento la prestazione da erogare.
 - 5) La percentuale delle DSU da controllare non potrà essere inferiore al 5% delle autodichiarazioni presentate per ciascuna prestazione sociale agevolata.
 - 6) Ai controlli sulle autodichiarazioni provvede il Servizio comunale competente ai sensi dell'art. 10 comma 2, con estrazione a campione, mediante sorteggio, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dal precedente comma.

Art. 18 - Provvedimenti conseguenti a dichiarazioni mendaci

- 1) La falsità della dichiarazione sostitutiva unica comporta per il dichiarante le seguenti conseguenze:
 - decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di concessione della prestazione, con contestuale ripetizione delle somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni;
 - la responsabilità penale;
- 2) Nel caso di cui al precedente comma 1, il responsabile del servizio provvederà a trasmettere la documentazione relativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Tutela dei dati personali.

- 1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante: "codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 20 - Forme di pubblicità

- 1) Il Comune adotta le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, il regolamento, successivamente alla sua entrata in vigore, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e dell'entrata in vigore sarà dato avviso sul notiziario comunale "Castellazzo notizie".
- 3) Copia del regolamento verrà trasmesso all'Ente gestore delle prestazioni socio-assistenziali (C.I.S.S.A.C.A.)

Art. 21. Norma transitoria

- 1) In sede di prima applicazione del presente regolamento, la norma di cui all'art.12 comma 1 lett. a) relativa all' importo dell' ISEE, previsto ai fini dell'accesso agli ausili economici straordinari, rimane sottoposta a condizione sospensiva e diverrà efficace

dal 01/01/2010 o, comunque, se successiva, con l'approvazione del bilancio di previsione 2010.

- 2) In considerazione di quanto previsto al precedente comma 1, la valutazione della condizione economica di svantaggio sociale sarà effettuata in sede di istruttoria con i criteri e le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 22 - Entrata in vigore

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per ulteriori giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ALLEGATO A) - PROSPETTO ESPLICATIVO DI CALCOLO DELL'ISEE

DEFINIZIONI

- **L'ISE** (Indicatore della Situazione Economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e da una quota (20%) dei patrimoni.

Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

- **L'ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla Scala di equivalenza.

- **LA SCALA DI EQUIVALENZA (SE)** è uno strumento la cui applicazione consente di confrontare tra loro le disponibilità economica dei diversi nuclei familiari. Essa è la seguente:

numero componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per ogni componente in più: **+ 0,35**

In caso di presenza di figli minori e di un solo genitore: **+ 0,2**

Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66% : **+ 0,5**

Per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa: **+ 0,2**.

DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito del nucleo familiare si ottiene sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata;
- b) il reddito delle attività finanziarie determinato applicando il rendimento medio annuo dei Titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare.

A questa somma si detrae:

- c) il valore del canone annuale di locazione per un ammontare massimo di € 5.164,57

DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare viene determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il patrimonio immobiliare;
- b) il patrimonio mobiliare.

Il patrimonio, ai fini della determinazione ISEE, viene sommato al reddito nella misura del 20% del suo valore complessivo.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Si riporta il testo del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2001, n. 242 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130". (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26.6.2001).

"Art. 1. Criteri per l'individuazione del nucleo familiare

1. Dopo l'articolo I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente: Art. I-bis

Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento pre-adoattivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo".

MODALITA' DI CALCOLO

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (indicatore della situazione reddituale)

a) **il reddito complessivo ai fini IRPEF** quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali da cui risultino i redditi imponibili ai fini IRPEF. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

b) **il reddito da attività finanziarie** determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al **patrimonio mobiliare**.

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina, per difetto, tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva

unica e viene individuato considerando le componenti di seguito specificate:

- depositi e conti correnti bancari o postali;
- titoli di Stato (BOT, BTP, CCT, CTZ, CTO ...), obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali viene assunto il valore nominale alla data del 31 dicembre precedente la dichiarazione sostitutiva unica;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.L.C.R.) italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane e estere;
- somme di denaro o beni non relative all'impresa;
- altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.

c) Dalla somma dei valori a) + b) si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (Lire 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (ISR).

MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO (indicatore della situazione patrimoniale)

a) **Patrimonio mobiliare**: il suo valore è determinato secondo i criteri sopra esposti. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (Lire 30.000.000); tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

b) **Patrimonio immobiliare**: è costituito da fabbricati, terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, *in alternativa alla detrazione per il debito residuo*, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (Lire 100.000.000).

Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- 1) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
- 2) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. I-bis del DPCM 7 maggio 1999, n. 221 risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
- 3) se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

Il risultato ottenuto dalla somma del valore al punto a) col valore al punto b) è detto indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E SCALA DI EQUIVALENZA

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (SE), in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la formula:

$$\text{ISEE} = \text{ISE} : \text{PARAMETRO SE}$$

**ALLEGATO B) - MODELLO DI DOMANDA PER RICHIESTA DI AUSILIO ECONOMICO
STRAORDINARIO**

(atto soggetto a protocollazione riservata)

**Al Responsabile Servizi Alla Persona
del Comune di Castellazzo Bormida**

OGGETTO: Richiesta di ausilio economico straordinario

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in via _____ n° _____

tel. _____

CHIEDE

a codesta Amministrazione un ausilio economico straordinario finalizzato a : (illustrare la finalità della richiesta di ausilio):

Il sottoscritto/a, consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione Comunale verranno applicate le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA CHE

La richiesta di contributo economico è motivata dall'esigenza di fare fronte ad una situazione imprevedibile, non altrimenti fronteggiabile con le ordinarie risorse economiche del nucleo familiare.

Allega alla presente richiesta attestazione ISEE.

Richiede inoltre che, in caso di ottenimento di contributo, lo stesso venga liquidato con le seguenti modalità:

1) mediante accredito sul C/C postale n. _____

intestato a _____

2) mediante accredito sul C/C bancario n. _____

Banca _____ Filiale di _____

intestato a _____

IBAN _____

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti dei dichiaranti: (Art13 D.Lgs.196/2003):
Ai sensi dell'art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente al fine della erogazione del beneficio economico relativo all' oggetto. I dati forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale del Comune di Castellazzo Bormida.

Si richiama l'art. 7 D.Lgs 196/2003 in ordine ai diritti dell'interessato. Responsabile del trattamento:Responsabile dei Servizi Alla Persona

Castellazzo Bormida_____ Lì _____

Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità

Firma

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 21 del 07/02/2009, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 09/02/2009 al 23/02/2009, esecutiva dal 19/02/2009;
- **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 24/02/2009 al 10/03/2009.
- **Entrata in vigore:** 11/03/2009.